

Il commercialista telematico

DISEGNO DI LEGGE SULLA FINANZIARIA 2007 – PARTE III a cura Vincenzo D'Andò

Il 29 settembre 2006 il governo ha approvato la bozza della Legge finanziaria per il 2007.

In tale contesto le misure di natura fiscale e di lavoro sono numerose.

Continuiamo ad esaminarne la manovra in questa terza ed ultima parte ultimata il 10 ottobre 2006.

Art. 22 - Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici

Si introducono le seguenti detrazioni fiscali.

- La detrazione fiscale per le spese di riqualificazione energetica complessiva di edifici esistenti:

In particolare per le spese documentate al 31.12. 2007, relativamente ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, co. 1, tabella 1, del D.Lgs. n. 192/2005, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un ammontare di € 100.000, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

- La detrazione fiscale per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti:

In particolare, per le spese documentate, sostenute entro il 31.12.2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% dell'importo, fino ad un ammontare di € 60.000, rimasto a carico del contribuente, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della tabella allegata alla proposta normativa.

La detrazione fiscale per pannelli solari:

In particolare, per le spese documentate, sostenute entro il 31.12.2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% dell'importo, fino ad un ammontare di € 60.000, rimasto a carico del contribuente da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

La detrazione fiscale per le caldaie ad elevata efficienza:

In particolare, per le spese documentate, sostenute entro il 31.12.2007, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e messa a punto di sistema di distribuzione una detrazione dall'imposta lorda per una quota del 55% dell'importo, fino ad un ammontare di € 30.000, rimasto a carico del contribuente, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Condizioni da rispettare per usufruire delle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici

Le suddette detrazioni fiscali vengono concesse purché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

- la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti sia asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
- il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, o, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i

Il commercialista telematico

fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.

L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione.

Le spese per la certificazione energetica, o per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

Art. 24 - Contributi per apparecchi domestici e motori industriali ad alta efficienza

Vengono disposte delle agevolazioni tributarie per velocizzare la sostituzione di elettrodomestici e motori con nuove apparecchiature ad elevata efficienza.

Sostituzione frigoriferi

In particolare, viene concessa una detrazione fiscale in un'unica rata per una quota pari al 20% degli importi a carico del contribuente, per un ammontare complessivo non superiore a € 200 per ciascun apparecchio, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, di classe energetica non inferiore ad A++, acquistati nel corso del 2007.

Acquisto di motori industriali ad alta efficienza

Inoltre, per le spese documentate, sostenute entro il 31.12.2007 per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di € 1500 per motore, in un'unica rata.

Installazione di variatori di velocità (inverter)

Infine, per le spese documentate, sostenute entro il 31.12.2007 per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di € 1500 per intervento, in un'unica rata.

Decreto che definisce le caratteristiche dei motori

Entro il 28.2.2007 un decreto del Ministro dello sviluppo economico si occuperà di definire le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e gli inverter, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e degli variatori di velocità (inverter), nonché le relative modalità applicative e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

Art. 26 - Biocarburanti e Art. 27 - Modifiche al regime IVA sulle forniture di energia termica

Art. 26 - Biocarburanti

Viene eliminata l'esenzione dall'accisa per il biodiesel, mediante la sostituzione con una aliquota ridotta al 20% e, nel contempo, innalza il limite del contingente annuo da 200.000 a 250.000 tonnellate.

Art. 27 - Modifiche al regime IVA sulle forniture di energia termica

La modifica (punto 122 della tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633/1972) restringe il campo di applicazione dell'Iva agevolata.

L'aliquota IVA resta in misura del 10% solo su:

Il commercialista telematico

Prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia come definito nel decreto interministeriale di cui all'art. 11, co. 1, de D.P.R. n. 412/1993, incluso le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Mentre alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria del 20%.

Art. 28 - Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali

Viene soppresso il secondo periodo del co. 369 dell'art. 1 della L. n. 311/2004, mentre sono sostituiti i co. da 370 a 372 del suddetto art. 1.

Alla luce di ciò, i documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del Territorio mediante la stipula di apposita convenzione; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie e catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono pagare i tributi previsti maggiorati nella misura del 20%. Tale maggiorazione non si applica per la fornitura di quei servizi telematici riservati ai riutilizzatori commerciali autorizzati.

Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

Colui che effettua atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dovere corrispondere i suddetti tributi viene sottoposto ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso tra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti.

Inoltre, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 472/1997.

Art. 29 - Ristrutturazioni edilizie

Si stabilisce la proroga al 31.12.2007 della detrazione IRPEF (nella misura del 36%) delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, il cui termine attuale di applicazione è fissato al 31.12.2006.

La legislazione vigente prevede un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48 mila euro per immobile e la ripartizione della detrazione di una quota pari al 36% (fino al 30.09.2006 pari al 41%) delle spese in 10 quote annuali di pari importo.

I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per una ripartizione in 3 o 5 rate annuali, mentre i contribuenti di età non inferiore a 75 anni possono optare per una ripartizione in 5 rate annuali.

In particolare, con il Decreto Bersani, (D.L. n. 223/2006) a decorrere dal 1.10.2006 e fino al 31.12.2006 la quota di detrazione dall'IRPEF era già stata ridotta dal 41% al 36%.

Le agevolazioni spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Il commercialista telematico

Art. 30 – Proroga agevolazioni fiscali in scadenza al 31.12.2006

(Comma 1) I.R.A.P. per il settore agricolo

Per l'IRAP dei soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi attualmente, l'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato per ultimo dall'art. 1, comma 118, della Legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006), prevede l'applicazione di una imposta IRAP pari al 1,9% nel 2005, 3,75% nel 2006 e al 4,25% a partire dal 2007.

Viene di nuovo modificato tale art, così si proroga l'aliquota IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca, stabilendola nella misura del 1,9% nel 2006 e nel 3,75% nel 2007, destinata a convergere con quella ordinaria del 4,25% a partire dal 2008.

(Comma 2) Proroga agevolazioni per la pesca

Per l'anno 2007 si propone nuovamente di prorogare le agevolazioni previste dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per le imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari.

(Comma 3) Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice

Sono pure prorogate al 31.12.2007, le agevolazioni fiscali previste per l'accorpamento della proprietà coltivatrici (formazione e arrotondamento della proprietà contadina).

Le agevolazioni riguardano l'applicazione dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale in misura dell'1%.

(Comma 4) Deduzione forfetaria per impianti distribuzione carburanti

Viene prorogata l'agevolazione, anche per il periodo di imposta in corso al 31/12/2007, che prevede per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione la seguente deduzione forfetaria:

- 1,1% dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;
- 0,6% dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro;
- 0,4% dei ricavi oltre a 2.065.827,60 euro.

Si tratta dell'ennesima proroga dell'agevolazione di cui al D.L. 566/95, prorogata fino all'anno di imposta 2000 dall'art. 21 comma 1 e 2 della Legge n. 448/98, per l'anno di imposta 2001 e per i due successivi dall'art. 6 Legge n. 388/2000,

L'articolo 2 comma 56 della Legge n. 350/2003 (Finanziaria 2004) aveva prorogato l'agevolazione per il periodo di imposta in corso al 31/12/2004 e per il periodo di imposta successivo. L'articolo 1, comma 129, della Legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006), ha prorogato l'agevolazione anche per il periodo di imposta in corso al 31/12/2006.

(Comma 5, lett. a) Emulsioni stabilizzate

La norma proroga, anche per l'anno 2007, il trattamento fiscale previsto per le emulsioni stabilizzate con oli da gas ovvero olio combustibile denso con acqua di cui all'art. 24, c.1, della legge 23/12/2000 n.388, nonché la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 452/2001 convertito in legge 16/2002.

La disposizione, inoltre, proroga per il medesimo periodo il trattamento fiscale previsto per i prodotti di cui sopra, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15% in peso prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno personale.

(Comma 5 lett.b) Metano usi industriali

Prorogata per l'anno 2007, la riduzione del 40% dell'aliquota d'accisa prevista per il gas metano per combustione per uso industriale per consumi superiori a 1,2 milioni di mc per anno.

Il commercialista telematico

(Comma 5 lett. c) Gasolio riscaldamento zone montane

Proroga fino al 31.12.2007, per particolari zone geografiche del Paese (zone montane), la riduzione di prezzo per litro di gasolio e per kg di gpl utilizzati come combustibile per riscaldamento.

(Comma 5 lett. d) Credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica

Si propone l'ulteriore proroga fino al 31/12/2007 per le disposizioni in materia di accisa concernenti l'agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o energia geotermica, di cui all'articolo 6 del D.L. n. 356/2001.

(Comma 5 lett. e) Gas metano per usi civili

Confermate per l'anno 2007, le particolari aliquote d'accisa gas metano per combustione ad uso individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, nonché per altri usi civili, nelle province con il 70% dei comuni nella zona climatica F (Aosta, Belluno, Bolzano e Trento).

(Comma 5 lett. f) Agevolazioni su gasolio e gpl per riscaldamento impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate – zona climatica E

Prevista la proroga della agevolazione sul prezzo del gasolio uso riscaldamento e gpl uso combustione impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E di cui all'art. 13, comma 2, legge 448/2001.

(Comma 5 lett. g) Esenzione accisa gasolio autotrazione utilizzato nelle province di Trieste ed Udine

Disposta la proroga per l'anno 2007 del regime agevolativo per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno delle province di Trieste e Udine (individuato da appositi D.M. che stabiliscono un contingente pari a 23 milioni di litri per Trieste e 5 milioni per Udine).

(Comma 5 lett. h) Esenzione accise per il gasolio da riscaldamento serra

Proposta l'esenzione da accise per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, per l'anno 2007.

In sostanza si ripropone l'agevolazione già prevista per l'anno in corso, che si concretizzerà nell'escludere tale settore dalle aliquote sul carburante previste dall'attuale legislazione (10% per le serre florovivaistiche e 22% per le altre serre).

(Comma 7) Imprese di autotrasporto merci conto terzi e conto proprio: Compensabilità dei contributi al S.S.N.

In atto, i contributi al S.S.N. sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, giacché inseriti nel premio lordo di R.C.A., sono deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa e della base imponibile IRAP.

La finanziaria 2007 propone che le somme versate nel periodo d'imposta 2006 a titolo di contributo al servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, riga B, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 con il modello F24 nel limite di spesa di 75 milioni di euro.

La quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini I.R.A.P.

(Comma 8) Imprese di autotrasporto merci conto terzi:

Incremento delle deduzioni forfetarie art. 66 nuovo TUIR e estensione anche ai trasporti all'interno del Comune

Per il periodo d'imposta 2006, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art. 66, co. 5, primo periodo, del TUIR spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo

Il commercialista telematico

pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

(Comma 9) Proroga al 2007 dell'esenzione dall'IRPEF di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prodotti in zone frontaliere

In atto è previsto che i redditi prodotti nelle zone di frontiera ed in Paesi limitrofi da cittadini italiani, per l'anno 2006, concorrono a formare il reddito complessivo solo per l'importo eccedente 8.000 euro.

La finanziaria 2007 dispone una proroga della legislazione vigente per l'anno 2007.

(Comma 10) Fondi sanitari integrativi elevazione limiti di deducibilità per il 2007

Disposta la seguente modifica all'art. 51, comma 2 lettera a) del TUIR: L'elevazione a 3.615,20 euro, per l'anno d'imposta 2007, dei limiti di deducibilità dal reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivo fine assistenziale in conformità a contratto o ad accordo aziendale.

In atto è previsto per l'anno di imposta 2007 un limite di deducibilità, per i suddetti fondi, pari a 2.065,82 euro.

(Comma 11) Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido: Proroga per il 2007

Si prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2006, una detrazione del 19%, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del TUIR, delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido.

Viene stabilito un tetto massimo di spesa, su cui determinare la detrazione in oggetto, pari a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli asili stessi.

Articolo 84 - Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto

La disposizione è diretta, tra l'altro, a prevedere:

- l'anticipo della decorrenza dal 1.1.2008 al 1.1.2007 delle misure in materia di previdenza complementare (FP) di cui al D.lgs. n. 252/2005, tra cui il procedimento di espressione di volontà del lavoratore per la destinazione dei flussi di TFR ai FP mediante la procedura del "silenzio – assenso";
- la costituzione in Tesoreria di un Fondo a ripartizione per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, finanziata mediante il versamento dal 1/1/2007, da parte dei datori di lavoro, di un contributo pari al 50% della quota maturata a decorrere dal 1.1.2007 e non destinata alla previdenza complementare. Il contributo sarà versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo e la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata dal datore di lavoro che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo (e quindi a carico del medesimo Fondo);
- l'estensione dell'esonero per i datori di lavoro dal versamento del contributo al fondo di garanzia in proporzione a quanto versato in termini di TFR dai datori di lavoro non solo alla previdenza complementare ma anche al Fondo costituito presso la Tesoreria;

Il commercialista telematico

Articolo 85 - Misure in materia previdenziale

(Comma 1) Aumento aliquote INPS per commercianti e artigiani

Con tale comma si prevede per l'anno 2007 l'innalzamento al 19,5% delle aliquote contributive pensionistiche per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti presso l'INPS.

Dall'anno 2008 le medesime aliquote sono stabilite nella misura del 20%.

Tabella da Relazione Ministeriale

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aliquota contributiva pensionistica <u>vigente</u> artigiani	17,60%	17,80%	18,00%	18,20%	18,40%	18,60%	18,80%	19,00%
Aliquota contributiva pensionistica <u>vigente</u> commercianti	17,90%	18,10%	18,30%	18,50%	18,70%	18,90%	19,00%	19,00%
Aliquota contributiva pensionistica <u>disposizione in esame</u>	19,5%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

(Comma 3) Gestione separata INPS

Da 1.1.2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS (L. n. 335/1995), che non sono assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquote contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche aumentano nella misura del 23%.

Mentre per gli iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquote contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche aumenta nella misura del 16% (dall'attuale 10%).

Comma 4

La disposizione prevede che con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani sia complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Ciò anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti.

Art. 86 - Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335

La disposizione prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie:

a) la corresponsione di un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di

Il commercialista telematico

durata inferiore a 4 giorni, pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori;

b) con riferimento a coloro che hanno titolo all'indennità di maternità, la corresponsione per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1.1.2007 di un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Ciò è previsto anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1.1.2007.

Art. 154 - Norme per l'internazionalizzazione del sistema agroalimentare

Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25% del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agroalimentari in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007 e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

La misura della esclusione è elevata al 35% degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, e al 50% degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro.

Il beneficio fiscale si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della L.F. 2007, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai tre anni.

Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della L.F. 2007 o a quello successivo.

L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro ovvero del responsabile del centro di assistenza fiscale.

Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del D.L. n. 357/1994.

Art. 155 - Sviluppo della forma societaria in agricoltura

Le società di persone e le S.r.l. che rivestono la qualifica di "società agricola" ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 99/2004 possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del T.U.I.R., relativo alla determinazione (agevolata) del reddito agrario.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali seguiranno poi le modalità applicative.

L'efficacia delle neo disposizioni é subordinata all'emanazione di un apposito regolamento.

Art. 170 - Documento unico di regolarità contributiva

Dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva.

Il commercialista telematico

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.F. 2007 saranno definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità, contributiva, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro, da non considerarsi ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa di ciò valgono le disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.

Art. 171 Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro

Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, sono quintuplicati, ad eccezione di:

L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri matricola e paga di cui agli articoli 20 e 21 DPR n. 1124/1965, e di cui all'articolo 134 del R.D. n. 3184/1923, è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000.

Art. 177 Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare

Per regolarizzazione la posizione retributiva e contributiva di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro potranno nelle sedi dell'INPS territorialmente competenti, entro il 30.9.2007, apposta istanza, la quale potrà essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente maggiormente rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

Nell'istanza il datore di lavoro, oltre a dovere indicare le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare, deve indicare i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza.

Si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione.

L'accesso alla procedura sarà consentita anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso.

Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento dei seguenti obblighi:

All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità:

- a) versamento all'atto dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto;
- b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi.

I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico.

Il commercialista telematico

La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.

Il versamento della somma comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, compresi quelli di cui all'art. 51 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché in materia di sgravi degli oneri sociali.

Nei confronti dei datori di lavoro che avranno presentato l'istanza di regolarizzazione, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza.

Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione i datori di lavoro dovranno completare gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 206 Disposizioni sull'Istituto per il Credito sportivo

Sarà assegnato all'Istituto per il Credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Entro trenta giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie gli organi dell'Istituto per il credito sportivo sono rinnovati.

Art. 216 - NORME FINALI

La Legge entrerà in vigore l'1.1.2007.

A cura Vincenzo D'Andò